

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AGOSTO”

Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “**Decreto Agosto**”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 **in vigore dal 15.8.2020**, sono contenute una serie di specifiche disposizioni collegate all’emergenza COVID-19. Oltre alle specifiche disposizioni relative:

- alla ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme relative ai versamenti prorogati al 16.9.2020 ad opera del c.d. “Decreto Rilancio” (Informativa SEAC 26.8.2020, n. 238);
- alla proroga al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020), a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP;
- all’ulteriore differimento del termine di sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ecc. in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), con conseguente differimento del termine di pagamento al 30.11.2020;
- al “bonus canoni locazione”;

il Legislatore ha previsto ulteriori novità, di seguito sintetizzate.

INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA" - Art. 9

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 erogata dall’INPS e che non concorre alla formazione del reddito.

Tale nuova indennità è prevista per:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali;
- incaricati alle vendite a domicilio (venditori "porta a porta");
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non hanno un contratto in essere al 15.8.2020;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione ovvero con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI - Art. 12

È estesa al mese di **giugno 2020** l’indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di **Sport e Salute spa** per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui

all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già "attivi" alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.

L'indennità in esame:

- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette indennità.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.



I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell'indennità in esame non devono presentare un'ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.

INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE - Art. 13

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" l'art. 44 ha istituito il "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "**a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private (Informativa SEAC 2.4.2020, n. 101). In particolare, si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un'indennità di € 600 per il mese di marzo.

L'art. 78, DL n. 34/2020 ha esteso la spettanza dell'**indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020**, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, **non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione**.

Ora, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dal citato art. 78, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.

I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), **che non hanno già beneficiato dell'indennità** di cui al già menzionato DM 29.5.2020, **possono richiedere** il riconoscimento dell'indennità di **€ 1.000 per il mese di maggio**, considerando quale termine temporale per la cessazione dell'attività il 31.5.2020 (anziché il 30.4.2020).

Per l'accesso all'indennità i predetti soggetti devono presentare apposita **domanda entro e non oltre il 14.9.2020**.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE - Art. 58

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP,

valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese in attività alla data del 15.8.2020 con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI - Art. 59

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 siano inferiori ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Il contributo viene calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita.

AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE - Art. 62

Con l'art. 61, comma 1, DL n. 34/2020 il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (**aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA** sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) **non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla disciplina comunitaria.**

Ora, introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 è disposto che, in deroga a quanto sopra esposto, i predetti aiuti **possono essere concessi alle micro e piccole imprese** di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 **che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019** ai sensi del medesimo Regolamento, **purché** le stesse, **alternativamente**:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

FONDO GARANZIA PMI - Art. 64

Modificando l'art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l'accesso **al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali** (precedentemente l'accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI - Art. 65

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare, si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.



Ora, il comma 1 dell'art. 65 dispone che **il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.**

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal comma 2 del citato art. 56, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, **il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure** esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.**

Anche la **sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza** alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame **è prorogata al 31.1.2021.**

SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE - Art. 71

Con l'art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono **applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020** (anziché entro il 31.7.2020).

RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI - Art. 73

Al fine di dare attuazione al c.d. "cashback" previsto dall'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, **a favore delle persone fisiche "private"** maggiorenni residenti in Italia **che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l'altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI - Art. 74

Con l'art. 44, DL n. 34/2020 è stato introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 - 31.12.2020, anche in leasing, un **veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1**:

- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

Ora l'art. 74 in esame incrementa il fondo destinato a tale contributo e **rivede alcuni parametri** come di seguito esposto:

- per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 2.000
21-60	€ 2.000
61-90	€ 1.750
91-110	€ 1.500

- per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 1.000
21-60	€ 1.000
61-90	€ 1.000
91-110	€ 750

NUOVO CONTRIBUTO INSTALLAZIONE "COLONNINE DI RICARICA" VEICOLI ELETTRICI

Con riferimento all'ulteriore incentivo di € 750, da utilizzare in forma di credito d'imposta entro 3 anni, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione / sostenibile è ora precisato che lo stesso è **riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziare** (€ 5 milioni per il 2020). Il MEF con un

apposito Decreto definisce le modalità attuative anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.

Va infine evidenziato che il comma 3 dell'art. 74 in esame **istituisce un fondo** (€ 90 milioni per il 2020), finalizzato all'**erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES**. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il contributo in esame **non è cumulabile** con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

“BONUS CANONI LOCAZIONE” - Art. 77

Il **credito d'imposta per i canoni di locazione**, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di **giugno**.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d'imposta è previsto anche per il mese di luglio.

ESENZIONE IMU - Art. 78

Dopo aver disposto, con l'art. 177, DL n. 34/2020, l'esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili (Informativa SEAC 24.7.2020, n. 219), è ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:

- agli immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché agli immobili degli **stabilimenti termali**;
- agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e agli immobili degli **agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere** per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / **Bed & Breakfast / residence e campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella **categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. I commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
- immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club** e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE - Art. 79

Il credito d'imposta per la **riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive** turistico-alberghiere di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, è riconosciuto nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).

Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 del citato art. 10.

“ESTENSIONE” NUOVA DETRAZIONE 110% - Art. 80

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della nuova **detrazione del 110%** è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9. Modificando il comma 15-bis

del citato art. 119 il Legislatore dispone ora che per le **unità immobiliari di categoria A/9** (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) **l'esclusione** dalla detrazione opera soltanto **se** le stesse **non sono aperte al pubblico**.

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO - Art. 81

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto); spetta un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall'1.7 al 31.12.2020.



Sono **escluse** le sponsorizzazioni nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91**.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 1 milione.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

DETRAZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI - Art. 84

Per il 2020, è previsto l'incremento di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui all'art. 1, comma 106, Finanziaria 2006.

BONUS VIAGGIO - Art. 90

Con riferimento al c.d. "Bonus viaggio", introdotto dall'art. 200-bis, DL n. 34/2020, è prevista:

- l'estensione del beneficio anche agli **appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19**;
- la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi / noleggio con conducente.

Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio da conducente persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane / capoluoghi di provincia.

Tale bonus:

- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO CARTA DEI GIORNALI - Art. 96, comma 2

Per il 2020, con la modifica dell'art. 188, DL n. 34/2020, è previsto a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 10%** (anziché all'8%) della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto di carta per la stampa delle testate edite.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020 - Art. 97

I **versamenti sospesi** in considerazione dell'emergenza sanitaria possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- **50% delle somme:** in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**, o mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo;
- **restante 50%:** mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 gennaio 2021**.

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 - Art. 98

Il Decreto Agosto proroga al **30 aprile 2021** il termine per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto** delle imposte sui redditi e dell'Irap per i **soggetti Isa** che hanno subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI - Art. 99

Il Decreto Agosto ha differito al **15 ottobre 2020** il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.

Pertanto:

- sono **sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020** che dovranno essere effettuati **entro il 30 novembre 2020**.
- è differito al **15 ottobre 2020** il termine di **sospensione delle attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
- sono **sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
- sono **sospese** dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le **attività di verifica di inadempienza** da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti.

Resta invece fermo al **10 dicembre 2020** il termine ultimo previsto per il pagamento delle **rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio**.

RIVALUTAZIONE DEI BENI COOPERATIVE AGRICOLE - Art. 106

L'art. 136-bis, DL n. 34/2020, riconosce alle cooperative agricole e loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche ex art. 2514, C.c., la possibilità di rivalutare i beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce"), fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84, TUIR.

MAGGIORAZIONE EX-TASI - Art. 108

Con la modifica del comma 755 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è previsto che dal 2020 i Comuni possono aumentare l'aliquota massima IMU dello 0,08% (la precedente disposizione prevedeva l'aumento dell'1,06% fino all'1,14%) in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall'art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.

PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP - Art. 109

È prevista, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, la proroga dell'esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel periodo **1.5 - 31.12.2020** (anziché 1.5 - 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.

RIVALUTAZIONE GGNERALE BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI - Art. 110

È riproposta una **nuova rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata **nel bilancio 2020** e riguarda i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2019** (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dall'esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva **pari al 3%** (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in un massimo di 3 rate di pari importo** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2019, 2020 e 2021.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare, la rivalutazione può quindi essere effettuata **anche da parte di società di persone / ditte individuali**.

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 - Art. 112

È previsto, limitatamente al 2020, il **raddoppio (da € 258,23 a € 516,46)** del valore dei beni ceduti / servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito imponibile** ex art. 51, comma 3, TUIR.